

Delibera n° 1793

Estratto del processo verbale della seduta del
12 dicembre 2025

oggetto:

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE, TRIENNIO 2019-2021, RESO ESECUTIVO IL 4 APRILE 2024 TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti ambulatoriali interni e odontoiatri, i medici veterinari e le altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e s.m.i., con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e percorsi applicativi;

Rilavato che:

- in data 07.02.2024 è stato sottoscritto l'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo al triennio 2019-2021 e reso esecutivo in data 04.04.2024 (di seguito ACN 2024);
- l'articolo 3 del nuovo ACN disciplina il livello di negoziazione regionale cui compete definire l'Accordo integrativo regionale (AIR), con il quale sono stabiliti obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio sanitario regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché le modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e la disciplina delle materie esplicitamente rinviate alla contrattazione regionale; lo stesso articolo prevede che le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN si impegnino a definire gli Accordi integrativi regionali, in attuazione degli atti di programmazione regionale;
- l'articolo 6 dell'ACN 2024 prevede inoltre che le Regioni definiscano gli atti di programmazione relativi alle nuove forme organizzative AFT – Aggregazione funzionale territoriale – e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie prevedendo che gli specialisti ambulatoriali e i professionisti operino obbligatoriamente all'interno delle stesse;
- con DGR n. 1864 del 6 dicembre 2024 è stato approvato in via definitiva l'atto di programmazione relativo all'istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali (UCCP) ai sensi degli accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata triennio 2019-2021 che si raccorda con il "Programma regionale dell'assistenza territoriale" approvato con DGR n. 2042 del 29 dicembre 2022 in recepimento del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, recante il "Regolamento sulla definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";

Richiamato l'articolo 14, comma 3 dell'ACN, secondo il quale le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale, purché dotate di un terminale associativo riferito all'ambito contrattuale domiciliato nella Regione, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi integrativi regionali (AIR);

Dato atto che con nota assunta al prot. 0377723 del 22/05/2025 e conservata agli atti del Servizio competente sono stati formalmente accreditati, quali componenti della delegazione trattante, i rappresentanti sindacali indicati dall'Organizzazione sindacale legittimata alla trattativa e alla stipula dell'Accordo integrativo regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 5, dell'ACN 2024;

Considerato che con nota assunta al prot. n. 0752181 del 31.10.2025 e conservata agli atti del Servizio competente, l'Organizzazione sindacale SUMAI, unica legittimata alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo regionale, ha comunicato alla Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità il rinnovo degli organi istituzionali regionali e, in particolare, il nominativo del nuovo segretario regionale, legittimato, quale rappresentante legale pro tempore, alla sottoscrizione dell'Accordo;

Dato atto che i lavori per la stesura dell'AIR in attuazione dell'ACN 2024 sono iniziati in data 17.06.2025 con la convocazione della delegazione trattante per l'avvio della negoziazione e si sono conclusi con l'ultima seduta del 24.11.2025;

Preso atto che, a conclusione delle trattative, è stato definito l'Accordo integrativo regionale tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Organizzazione sindacale – Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria – per l'attuazione dell'Accordo collettivo nazionale triennio 2019-2021, reso esecutivo in data 04.04.2024, sottoscritto dal rappresentante regionale dell'organizzazione sindacale;

Osservato che l'ACN demanda espressamente alla contrattazione regionale le seguenti materie che sono state puntualmente disciplinate nell'AIR:

- l'entità della remunerazione destinata al referente di AFT (art. 8);
- la definizione della composizione, attività e funzioni del Comitato paritetico regionale (art. 17) e del Comitato zonale (art. 18);
- i criteri di individuazione, le funzioni, i compiti, il compenso del responsabile di branca (articolo 29);
- la formazione continua (ECM) (art. 40);
- le linee di indirizzo relative alla individuazione di prestazioni, attività individuali e attività in forma aggregata, volte al raggiungimento di specifici obiettivi, le modalità di esecuzione delle stesse, nonché la loro remunerazione (art. 41);
- la determinazione della quota variabile del trattamento economico degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari (art. 43);
- la previsione dello svolgimento di ulteriori attività e l'erogazione di specifiche prestazioni da parte degli specialisti ambulatoriali, l'eventuale possesso di specifici requisiti di qualità, i relativi compensi (articolo 43);
- la determinazione della quota variabile del trattamento economico dei professionisti (art. 44);
- gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti, nonché l'eventuale svolgimento di ulteriori attività e l'erogazione di specifiche prestazioni, l'eventuale possesso di specifici requisiti di qualità e i relativi compensi (art. 44);

Rilevato che l'approvazione dell'Accordo consente, in particolare, l'avvio della riorganizzazione della medicina convenzionata mediante l'istituzione delle nuove AFT e delle UCCP degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali come disciplinate dall'ACN vigente ed in attuazione della programmazione regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'Accordo integrativo regionale con l'Organizzazione sindacale della medicina specialistica ambulatoriale e altre professionalità sanitarie per l'attuazione dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) triennio 2019-2021, già sottoscritto dal rappresentante regionale dell'organizzazione sindacale, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione, il predetto Accordo;

Precisato che l'AIR in argomento diviene esecutivo dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità;

Dato atto che il finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dall'approvazione dell'AIR in argomento è previsto a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale nei limiti degli stanziamenti annualmente indicati;

Precisato che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'accordo nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e, in particolare, utilizzare le risorse secondo quanto previsto dall'Accordo stesso nonché procedere alla liquidazione degli incentivi entro le tempistiche ivi indicate;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di approvare l'Accordo integrativo regionale con l'Organizzazione sindacale della medicina specialistica ambulatoriale e delle altre professionalità sanitarie per l'attuazione dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) triennio 2019-2021, già sottoscritto dal rappresentante regionale dell'organizzazione sindacale, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Di autorizzare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione, il predetto Accordo.
- 3.** Di precisare che il predetto Accordo diviene esecutivo dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità.
- 4.** Di dare atto che il finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dall'approvazione dell'AIR in argomento è previsto a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio sanitario regionale nei limiti degli stanziamenti annualmente indicati.
- 5.** Di precisare che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'Accordo nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e, in particolare, utilizzare le risorse secondo quanto previsto dall'Accordo stesso nonché procedere alla liquidazione degli incentivi entro le tempistiche ivi indicate.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE